

**COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI
DI BAGNACAVALLLO E FAENZA**
Società Cooperativa Agricola

Sede: 48012 BAGNACAVALLLO (Ra)
Via Cocchi n. 79 - Tel. 0545 48008 - fax 0545 47889
Amministrazione - Tel. 0545 47890

e-mail: cabbagna@tiscalinet.it

REGISTRO IMPRESE RA, C.F. e P. IVA 00068870393
R.E.A. RA n. 4136 - ALBO COOP.VE n. A103608

All'Unione dei Comuni

Ufficio centri storici, beni culturali

Responsabile: Gabriele Montanari

e-mail: montanariga@unione.labassaromagna.it

Largo della Repubblica, 12 - Lugo - 1° Piano

Ufficio ambiti produttivi, VIA e energia

Responsabile: Stefano Ravaioli

e-mail: ravaiolis@unione.labassaromagna.it

Largo della Repubblica, 12 - Lugo - 2° Piano

Ravenna, 6 Dicembre 2013

Oggetto: Operazioni di taglio di aree boscate realizzate ai sensi del Reg. 1257/1999; trasmissione Relazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Nell'anno 2012 la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza (CAB) ha effettuato la rimozione di alcuni ambiti a bosco misto realizzati nell'ambito delle misure agroambientali (Reg. 2078/CE; 1257/CE) negli anni 1998-1999.

Gli ambiti interessati costituiscono aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 come evidenziato nel vigente RUE del Comune di Bagnacavallo (Tav. 2.1), oltre che essere perimetrate come "aree forestali" dal vigente PTCR della Provincia di Ravenna (ex Art. 10 variante PTPR).

Premesso quanto sopra, nell'evidenziare che il vincolo di aree forestali ed il relativo vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 apposto alle aree oggetto di studio non troverebbero oggi più applicazione ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" così come modificato dall'art. 26 del D.L. 09.02.2012 n° 5 (G.U. del 10.04.2012), si trasmette, così come concordato con gli Uffici competenti dell'Unione dei Comuni, la Relazione Paesaggistica redatta (ex-post lavori) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

**CAB BAGNACAVALLLO
e FAENZA Soc. Coop. Agr.**
IL PRESIDENTE

Misure Agroambientali Reg. 1257/1999
Ripristino delle attività agricole nelle zone denominate
"Ex Copra", "Vitellone", "Preta"



UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA

- 6 DIC 2013

DATA DI ARRIVO
 Settore Programmazione Territoriale

A01

RELAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 12/12/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATI	ELABORATO	REVISIONE	DATA
QUADRO 1	A01	02	29/11/2013
COMMITTENTE: C.A.B. Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agr.	Responsabile del Progetto dott. agr. Marco Lanzoni	Cooperativa Agricola Bagnacavallo e Faenza Società Cooperativa Agricola Sede: Via Cocchi, 79 48012 BAGNACAVALLO (RA) C.F. e P.IVA 0008870393	
CONSULENZA:  3E's environmental ecological engineering studio	Relazione Paesaggistica dott. Filippo Zanni	 environmental ecological engineering studio associato di Dott. Filippo Zanni, Dott.ssa Elisa Ulazzi S.L. Piazza Gramsci, 32 - 48011 ALFONSINE (RA) P.IVA/CF 02463520391	
	Relazione Paesaggistica dott.ssa Elisa Ulazzi	 Firma Dott.ssa Elisa Ulazzi	
	3E's – environmental ecological engineering Studio Associato Dott. Filippo Zanni – Dott.ssa Elisa Ulazzi <i>Professionisti ai sensi della L. 4/2013 (G.U. n° 22 del 26/01/2013)</i> Sede legale: Piazza Gramsci 32, 48011 ALFONSINE (RA) - PIVA/CF: 02463520391 Riferimenti: Via Maggiore 213, 48121 RAVENNA (RA) - Tel.Fax +39 0544 35673 Via Carlo Margotti 25, 48011 ALFONSINE (RA) – Tel. +39 0544 864183 Info@3es.it info@pec.3es.it		

www.3es.it

Indice

1	PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO.....	9
1.1	Inquadramento amministrativo e sintesi descrittiva del progetto.....	10
1.2	Premesse ed articolazione della relazione paesaggistica.....	12
2	ANALISI DELLO STATO ATTUALE.....	14
2.1	Quadro di riferimento territoriale ed ambientale	14
2.1.1	Inquadramento paesaggistico	17
2.1.2	Dinamica dell'uso del suolo	23
2.1.3	Stato dell'uso del suolo e aree di intervento	29
2.2	Stato di fatto delle aree di intervento ante operam	31
2.2.1	Stato di fatto ante operazioni di taglio	31
2.2.2	Stato di fatto ante operazioni di taglio	31
2.2.3	Percezione del paesaggio ante-interventi.....	34
3	PIANIFICAZIONE PAESISTICA	43
3.1	Analisi dei vincoli di tutela paesaggistica e valutazione della coerenza dell'intervento	43
3.1.1	Elementi del Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia Romagna (PTPR)	43
3.1.2	Elementi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna 46	
3.1.3	Elementi del PSC, RUE, POC dell'Unione Bassa Romagna (Comune di Bagnacavallo).....	55
3.1.4	Sistema dei vincoli paesaggistici	64
3.1.5	Sistema dei vincoli ambientali, Aree Protette e Rete Natura 2000	64
3.1.6	Legge Regionale 26 luglio 2012, n. 9 e ss.mm.ii.....	65
4	EFFETTI DETERMINATE DALLE OPERAZIONI SUL PAESAGGIO LOCALE	66
4.1	Descrizione di sintesi delle operazioni effettuate (opere di progetto)	66
4.1.1	Effetti dell'intervento ed aspetti percettivi	66
4.1.2	Comparazione dell'intervisibilità post operazioni di taglio	66
4.2	Note sulla percezione in fase di cantiere (durante le operazioni)	77
4.3	Valutazione degli impatti sulla percezione visiva determinati dagli interventi	78
5	VALUTAZIONE PAESAGGISTICA.....	79
5.1	Valutazione degli impatti sul paesaggio: considerazioni conclusive	79
5.2	Misure compensative previste	79

Indice delle figure

Figura 1: Quadro territoriale su CTR 1:250.000.	10
Figura 2: Quadro territoriale su Ortofoto Google Earth (17/10/2009).	10
Figura 3: Territorio e rete idrografica principale.	14
Figura 4: Estratto della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna	15
Figura 5: Esempio di paesaggio a seminativo nel territorio.	17
Figura 6: Esempio paesaggio a vigneto nel territorio.	18
Figura 7: Esempio di corsi d'acqua nel territorio (Fiume Lamone).	19
Figura 8: Esempio di paesaggio a boscaglie ripariali nel territorio (Fiume Lamone).	19
Figura 9: Esempio di canali artificiali nel territorio (Fosso Vecchio presso l'area boscata Valletta).	20
Figura 10: Esempio di paesaggio a vegetazione arbustiva ripariale ed arbusteti spontanei in argine.	21
Figura 11: Esempio di paesaggio a filari di Pioppi lungo strada.	21
Figura 12: Esempio di paesaggio a filari lungo strada e sulle sfondo boschetti di impianto.	22
Figura 13: Esempio di paesaggio arborato (foto ai margini di via Aguta in località Viazza Nuova).	22
Figura 14: Carta topografica IGM 1892.	23
Figura 15: Carta topografica IGM 1930.	24
Figura 16: Carta topografica IGM 1948.	24
Figura 17: Carta topografica IGM 1991.	25
Figura 18: Carta dell'Uso del Suolo 1976.	26
Figura 19: Carta dell'Uso del Suolo 2006-2008 (Ed. 2011).	27
Figura 20: Carta dell'Uso reale storico 1832.	28
Figura 21: Uso reale del Suolo attuale.	29
Figura 22: Area Ex Copra, stato attuale.	29
Figura 23: Area Vitellone, stato attuale.	30
Figura 24: Area Preta, stato attuale.	30
Figura 25: Punti Foto.	34
Figura 26: Area Ex Copra, Paesaggio Ante interventi.	35
Figura 27: Area Preta, Paesaggio Ante interventi.	39
Figura 28: Area Vitellone, Paesaggio Ante interventi.	41
Figura 29: Le Unità di Paesaggio definite dal PTPR e l'area di studio.	44
Figura 30: Le Unità di Paesaggio definite dal PTCP e l'area di studio.	46
Figura 31: Stralcio Tavola 2 "tutela sistemi ambientali, delle risorse naturali e storico-culturali"	49
Figura 32: Stralcio Carta Forestale PTCP Ravenna.	50
Figura 33: Stralcio Tavola 6 - Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna.	50
Figura 34: PSC Unione Bassa Romagna (Tav. 3.B.C1).	57
Figura 35: RUE Unione Bassa Romagna (Tav. 2.B.C1).	58
Figura 36: Aree Protette e siti oggetto di intervento.	64
Figura 37: Area Ex Copra, Stato Attuale, Campo coltivato a Mais.	67

Figura 38: Area Ex Copra, Paesaggio Post interventi.	69
Figura 39: Area Preta, Stato Attuale, Campo coltivato a Sorgo.	71
Figura 40: Area Vitellone, Stato Attuale, Campo coltivato a Sorgo.	72
Figura 41: Area Preta, Paesaggio Post interventi.....	73
Figura 42: Area Vitellone, Paesaggio Post interventi.	75
Figura 43: Geometria di boschetti artificiali (ex Copra 2003) e naturali a confronto	78

Indice delle tabelle

Tabella 1:	Superfici e periodo di abbattimento.....	11
Tabella 2:	Dati di progetto delle aree a seminativo prima della realizzazione delle misure agro-ambientali....	31
Tabella 3:	Alberi ed arbusti di accompagnamento impiegati nel rimboschimento dei terreni delle Aziende Ex Copra e Preta.....	32
Tabella 4:	Alberi impiegati nel rimboschimento dei terreni dell'Azienda Vitellone.....	33
Tabella 5:	Durata fase di cantiere.....	77

1 PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO

La presente Relazione Paesaggistica è redatta dallo Studio 3E's su incarico della proponente Società Cooperativa Braccianti di Bagnacavallo (di seguito CAB).

Nell'anno 2012 la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo (CAB), come desunto dai dati forniti, ha effettuato la rimozione di complessivi 21,93ha di bosco misto oltre a 1,00 ha di chiari realizzati nell'ambito delle misure agroambientali negli anni 1998-1999 (Impegno D, Azione D1 Reg. 2078/2080; Reg. 1257/1999), senza seguire le procedure richieste dalla normativa vigente in materia paesaggistica e ambientale.

Nello specifico le zone in questione denominate "Ex Copra", "Vitellone", "Preta" così come evidenziato nel PSC e nel RUE del Comune di Bagnacavallo, sono assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. oltre che perimetrate come "Aree forestali" ex art. 10 PTPR (PTCP).

I vincoli normativi pertinenti alle aree di interesse sono di seguito riassunti:

- Sistema delle aree forestali (artt. 2.7 e 2.17 PSC - art. 3.10 PTCP)
- Aree soggette a vincolo paesaggistico (art. 2.17 PSC)
- Canali storici (art. 2.12 PSC - art. 3.24 PTCP)

Si precisa inoltre, che:

- Le attività di disboscamento di superfici superiori ai 5 ha costituiscono operazioni che, previa opportuna verifica con gli Enti competenti, sarebbero da assoggettare a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) di competenza provinciale, ai sensi della LR 9/1999 e ss.mm.ii. (cat. B.2.4).
- Ai sensi della LR 9/1999 e ss.mm.ii. "il cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha" costituisce categoria progettuale (cat. B.2.2) anch'essa da assoggettare a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) di competenza provinciale.

Essendo gli interventi citati già realizzati le valutazioni di cui alla presente relazione di settore "Relazione Paesaggistica" ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del DPCM 12/12/2005" sono da considerarsi ex post lavori.

Il grado di approfondimento della presente documentazione è conforme a quanto previsto dalla legge e rapportato al tipo di intervento effettuato nonché al livello della documentazione fornita dal committente.

1.1 Inquadramento amministrativo e sintesi descrittiva del progetto

Le aree oggetto di studio sono localizzate in Comune di Bagnacavallo, Provincia di Ravenna (RA).

L'area "Ex Copra" (ex seminativi) è localizzata al Foglio n° 3 di cui ai Mappali 9 e 56; l'area "Vitellone" (ex seminativi) al Foglio n° 22 di cui al Mappale 110; l'area "Preta" (ex seminativi, prati e incolti produttivi) al Foglio n° 20 di cui ai Mappali 29, 30 e 31 del Comune di Bagnacavallo.




Figura 1: Quadro territoriale su CTR 1:250.000.



Figura 2: Quadro territoriale su Ortofoto Google Earth (17/10/2009).

Le tre zone identificate in figura sono state oggetto di interventi di taglio di vegetazione arborea ed arbustiva, avvenuti a partire dal febbraio 2012 e terminati ad ottobre 2012 (Tabella 1). Si sottolinea comunque che parte delle aree di interesse erano a bosco ceduo.

Come evidenziato nelle tabelle seguenti le aree interessate dalle misure agroambientali sono state ripristinate a terreno agricolo, portando alla eliminazione completa dei chiari esistenti nonché all'eradicazione pressoché totale dei comparti arborati.

Tabella 1: Superfici e periodo di abbattimento.

Ex Copra

Stato 2011		Stato 2013		Perdita	Periodo Abbattimento
Bosco	10,86 ha	Piante Arboree da legno	0,58 ha	-10,56ha	feb-12
Laghetto	0,50 ha		0,00 ha	-0,50 ha	feb-12

Preta

Stato 2011		Stato 2013		Perdita	Periodo Abbattimento
Bosco	7,85 ha	Piante Arboree da legno	0,30 ha	-7,55 ha	ott-12
Laghetto	0,50 ha		0,00 ha	-0,50 ha	ott-12

Vitellone

Stato 2011		Stato 2013		Perdita	Periodo Abbattimento
Bosco	4,11 ha	Piante Arboree da legno	0,00 ha	-4,11 ha	sett-12

Totale superfici abbattute

-21,93 ha	Bosco
-1,00 ha	Interro laghetti

1.2 Premesse ed articolazione della relazione paesaggistica

Lo stato del paesaggio che caratterizza le zone di intervento viene descritto nei paragrafi successivi.

Gli obiettivi della presente relazione sono:

- Fornire una caratterizzazione essenziale degli elementi programmatici, progettuali ed ambientali caratterizzanti oggi il contesto territoriale di riferimento;
- Caratterizzare lo stato paesaggistico e ambientale ante lavori di rimboschimento ed ante lavori di disboscamento;
- Caratterizzare lo stato paesaggistico e ambientale attuale;
- Evidenziare gli impatti derivanti dagli interventi sul paesaggio e le sue risorse, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 e dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

La presente Relazione paesaggistica, **predisposta ai fini previsti dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 ed ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005**, contiene quindi tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento ed è corredata da elaborati tecnici e descrittivi che evidenziano gli effetti diretti ed indiretti sul paesaggio e la coerenza con i piani urbanistico-territoriali vigenti.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, descrive quindi lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione degli interventi, sintetizza le caratteristiche progettuali dell'interventi effettuati (dimensionali e localizzativi), nonché rappresenta nel modo più chiaro ed esaustivo possibile gli effetti sullo stato del paesaggio locale derivanti dalla dismissione delle zone rinaturalizzate.

L'analisi paesaggistica viene svolta prendendo in esame in primo luogo il contesto di area vasta. Questa fase è finalizzata a contestualizzare gli interventi nel sistema territoriale di appartenenza e ad evidenziare di conseguenza le relazioni strategiche tra le diverse componenti del mosaico paesistico-ambientale. In particolare vengono descritti:

- I caratteri prevalenti dell'Unità di Paesaggio in cui si inseriscono gli interventi effettuati, così come definiti e caratterizzati in particolare dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna.
- La dinamica dell'uso del suolo nel contesto territoriale di riferimento attraverso l'interpretazione di cartografia tematica, attuale e storica.

In questa fase analitica, attraverso l'esame del Sistema della Tutela Paesistica ed Ambientale, vengono inoltre evidenziati gli ambiti di territorio che per proprie caratteristiche sono segnalati di valore paesaggistico-ambientale e che per tale motivo sono oggetto di specifiche norme di salvaguardia.

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 06.06.2005 ed approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 28.02.2006 (BUR N. 65 DEL 10.05.2006) vengono prese a riferimento nello specifico le seguenti tavole:

- Tavola 1 "Unità di Paesaggio";
- Tavola 2 "Tutela Sistemi Ambientali, delle Risorse Naturali e Storico-culturali";
- Tavola 6 "Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna";
- Tavola b.2.1.1 "Aree di valore ambientale e naturale";
- Tavola b.3.1.1 "Aree soggette a tutela paesaggistica";
- Carta Forestale.

Dalla Relazione Generale del PTCP viene quindi desunta la descrizione del sistema paesaggistico e storico-culturale alla scala di area vasta.

Al fine di completare la descrizione del sistema antropico di interesse storico-testimoniale viene rappresentato, come premesso, il territorio storico.

La cartografia storica che si è utilizzata per l'illustrazione degli aspetti storici del territorio è costituita dalle produzioni pre-unità d'Italia (1828-1853).

Il territorio regionale è coperto dalla Carta Topografica Austriaca (scala 1:86.400) che si compone di serie di cartografie realizzate a più riprese (Carta Topografica dei Ducati di Parma Piacenza e Guastalla del 1828; Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto del 1833; Carta Topografica del Ducato di Modena e Reggio del 1849; Carta Topografica dello Stato Pontificio e del Gran Ducato di Toscana del 1851).

La legenda ricca di simboli grafici riguardanti sia gli ambiti agricoli che naturali, ben si presta per la ricostruzione del paesaggio storico e conseguentemente al confronto con la situazione attuale.

Dall'entra in vigore della legge 20/2000 (art. 24), i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (nel caso specifico il PTCP di Ravenna) danno piena attuazione alle prescrizioni del PTPR e costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

La seconda fase di analisi prende invece in esame il *contesto di area locale*, mettendo in evidenza, nell'Unità di Paesaggio interessata, le risorse paesaggistiche che direttamente o indirettamente sono state coinvolte dagli interventi in termini di impatti sulla qualità del contesto paesaggistico ed eventuale intrusione visiva di nuovi elementi.

Gli aspetti presi in considerazione sono quindi l'impatto sulle risorse paesaggistiche, l'intervisibilità e la percezione del paesaggio.

Le caratteristiche del paesaggio vengono illustrate mediante fotografie, sintesi descrittive e foto-comparazioni.

In sintesi lo studio del paesaggio è stato articolato quindi sui seguenti livelli di indagine:

- *Analisi di area vasta:* vengono descritte le Unità di Paesaggio a scala provinciale e contestualizzato il sistema territoriale; viene analizzato in termini dinamico-evolutivi il territorio e di questo evidenziati gli elementi caratterizzanti e strutturanti;
- *Analisi di area locale:* viene indagato il paesaggio in relazione alle interferenze degli interventi effettuati; vengono descritti gli elementi caratterizzanti il sistema paesistico locale e le relazioni con l'intervento in termini di intervisibilità anche attraverso rappresentazioni illustrative comparative dello stato presente e passato.

2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE

2.1 Quadro di riferimento territoriale ed ambientale

L'area "Ex Copra" (ex seminativi) l'area "Vitellone" (ex seminativi) e l'area "Preta" (ex seminativi, prati e incolti produttivi) sono localizzate nei pressi del centro abitato di Alfonsine a sud della via Reale (SS. 16 Adriatica) tra le località di Alfonsine stessa (Rossetta) e Mezzano (Ammonite).

La destinazione d'uso delle aree interessate è integralmente agricola; in particolare dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Emilia Romagna (RER, 2011) tutto il contesto è caratterizzato da appezzamenti a seminativo e frutteto, vigneti o da colture orticole in pieno campo.




Figura 3: Territorio e rete idrografica principale.

La geomorfologia di questo territorio è il risultato di alterne vicende prevalentemente legate ad avanzamenti ed arretramenti della linea di costa ed a mutamenti dei corsi fluviali.

A causa dei differenti ambienti deposizionali alternatisi nel tempo si è andata creando una successione litologica notevolmente variabile costituita da livelli sabbiosi, limosi, argillosi e da miscele di questi. In particolare, alla fine del Quaternario, la notevole frequenza delle escursioni eustatiche accentuò le corrispondenti variazioni litologiche.

La geomorfologia presente nell'area di studio è caratterizzata dalla presenza dell'Unità Fluviale caratterizzata da alto topografico.

Da un punto di vista deposizionale, la zona di studio è caratterizzata da un'area interfluviale con depositi di palude, zone di piana alluvionale tipica di canale, argine o rotta fluviale.




Figura 4: Estratto della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna

Dal punto di vista altimetrico il territorio in questione interessa una fascia di bassa pianura; l'altimetria della zona è rappresentata da quote variabili da +5,00 m. circa a +10,00 m. circa sul l.m.m. con un incremento lieve delle quote in direzione dei dossi fluviali dei corsi d'acqua principali ma anche dei canali minori.

Il comparto agricolo in cui si sono localizzati i boschetti si distribuisce tra i dossi principali dei corsi d'acqua del Senio a nord e del Lamone a sud.

Dal punto di vista idrografico, il distretto di pianura del Consorzio della Romagna Centrale è ripartito in terreni a scolo naturale e a scolo meccanico; nel primo caso la rete dei canali consorziali scarica le acque nei fiumi o in mare per naturale pendenza; nel secondo caso, poiché i terreni serviti sono in larga misura situati sotto il livello di alta marea, è necessario ricorrere al pompaggio meccanico delle acque di pioggia con idrovore. I territori a scolo naturale costituiscono la fascia più alta della pianura, mentre quelli a scolo meccanico interessano la fascia depressa della zona costiera; i territori a scolo meccanico sono pari a circa il 45% del territorio totale del distretto di Pianura.

Lo stato della vegetazione dell'area in oggetto, situata in un'ampia zona di bonifica, è rappresentato da appezzamenti a seminativo e frutteto, in cui la vegetazione reale presente naturalmente risulta ridotta al minimo. L'ambito interessa un contesto paesaggistico rurale caratterizzato da ampie maglie poderali.

Gli elementi di maggiore valore paesaggistico ed ambientale del territorio di interesse sono il corso del fiume Senio e del fiume Lamone.

Dal punto di vista ecologico ma anche paesaggistico ed ambientale i fiumi, i canali e tutti i corsi d'acqua in genere rappresentano una componente di grande importanza in termini di diversificazione del paesaggio agricolo. L'area di interesse come messo in evidenza nei paragrafi precedenti è costituita in prevalenza da ambiti agricoli a seminativo, frutteti e vigneti ed in secondo luogo da tessuto urbano insediativo e produttivo, pertanto dal punto di vista ambientale i corsi d'acqua (insieme ad alcuni ambiti boscati residui) rappresentano

l'elemento maggiormente rappresentativo della naturalità (dei residui di naturalità) presente in questo territorio di pianura.

Dal punto di vista della naturalità territoriale tutta la rete idrografica anche minore insieme ad alcuni esigui residui di zone umide d'acqua dolce, costituiscono elementi caratterizzanti il contesto pianiziale romagnolo. I fiumi rivestono un'importanza rilevante per l'analisi del territorio che attraversano e possono essere visti come indicatori ambientali dello stato di salute del territorio stesso, dal momento che raccolgono, oltre alle acque piovane, acque di scarico della zona circostante e acque di dilavamento dello stesso territorio.

La fitta rete di canali e fossi secondari del bacino interessato svolgono una funzione drenante per favorire il deflusso delle acque verso il mare e raccolgono, le acque di scolo e di risulta provenienti dall'agricoltura, da attività domestiche, da insediamenti produttivi e da allevamenti zootecnici.

E' importante ricordare che la portata dei fiumi è strettamente correlata alla situazione meteorologica locale: generalmente con particolare evidenza in periodo estivo nei periodi di scarsa piovosità, sono poveri di acqua e questa situazione si aggrava quando diventano oggetto di attingimenti idrici, ad uso ad esempio agricolo, determinando l'aggravarsi di fenomeni di inquinamento e una diminuzione del potere di autodepurazione. Seppure in buona parte artificializzati, pensili (in pianura) e soggetti a sfalci gestionali degli ambiti ripariali e di sponda che ne precludono la naturalità, i corsi d'acqua rappresentano in termini di vocazione faunistica e funzionalità ecologica un elemento estremamente importante.

Anche i piccoli canaletti interpoderali ad esempio sono importanti per la fauna ad esempio per la riproduzione degli Anfibi in genere, che trovano habitat idonei allo sviluppo delle larve data in particolare l'assenza di pesci predatori e l'abbondanza di cibo. Inoltre questi canali fungono da rete di collegamento tra le diverse zone umide per molte specie legate agli ecosistemi acquatici. I problemi di maggiore impatto che minacciano le specie legate al sistema idrico minore, sono connessi alle necessità manutentive atte a garantire l'efficienza della rete idrica, che spesso entrano in conflitto con le esigenze di tutela della vegetazione e della fauna ed alla scarsa qualità che di solito caratterizza queste acque.

La rete idrografica laddove si presenta con elementi di naturalità è caratterizzata da vegetazione idrofita ed elofitica (a prevalenza di *Phragmites australis* con *Typha latifolia*, *Typha angustifolia*) dove si possono rinvenire sporadicamente giuncheti, scirpeti e cariceti.

Attorno al canneto possono svilupparsi rade fasce boscate costituite da specie arboree-arbustive tipiche delle zone palustri. La gestione delle sponde di fiumi e canali è causa di rarefazione delle aree boscate ripariali e di effetti di regressione anche sulle fasce elofitiche di ripa. Solo le fasce arboreo-arbustive igrofile perifluviali dei corsi d'acqua a prevalenza di Pioppo (*Populus nigra*, *Populus alba*), Salice bianco (*Salix alba*) e Ontano (*Alnus glutinosa*), seppur in buona parte disturbate dall'attività agricola e dalla forte presenza di invasive, rappresentano elementi di naturalità di un certo interesse. Sia lungo gli argini dei corsi d'acqua che ai margini delle aree agricole si rileva frequentemente la presenza dell'Olmio (*Ulmus minor*).

In sintesi nelle aree agricole, profondamente modificate dall'azione dell'uomo, la progressiva eliminazione di spazi marginali, rappresentati da siepi, filari, spallette interpoderali, incolti e fossi di scolo, ha ridotto la possibilità di sopravvivenza per le formazioni vegetazionali spontanee e la fauna selvatica. La presenza degli anfibi è limitata ai fossi di scolo ed ai canali di irrigazione che attraversano le colture. Questi elementi artificiali infatti, simulano, in una certa misura, gli ambienti umidi e possono garantire il mantenimento di microhabitat necessari per la riproduzione e lo sviluppo postlarvale.

Le siepi, che costituiscono ancora oggi in relazione alla regressione degli habitat naturali, interessanti rifugi e/o corridoi ecologici per la fauna locale, sono in prevalenza caratterizzate da specie quali il Prugnolo (*Prunus spinosa*), il Biancospino (*Crataegus monogyna*), il Rovo (*Rubus spp.*), la Rosa selvatica (*Rosa canina*), la Sanguinella (*Cornus sanguinea*) ed il Sambuco (*Sambucus nigra*). Tra queste si sviluppano densamente con una certa invasività, la Clematide (*Clematis viticella*), il Luppolo (*Humulus lupulus*), l'Edera (*Edera elix*), il Convolvolo (*Convolvulus spp.*) e l'esotica Brionia (*Bryonia dioica*). I boschetti che si formano in aree asciutte temporaneamente non coltivate, in particolare ai piedi degli argini di alcuni corsi d'acqua principali, oltre ad una componente naturale sono sovente caratterizzati da specie infestanti, introdotte dall'uomo come la Verga d'oro americana (*Solidago canadensis*), la *Conyza canadensis* e la *Veronica persica*.

Fra le specie arboree esotiche, decisamente infestanti in tutta l'area di indagine e persino negli ambiti perifluviali dei corsi d'acqua, la Robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'Ailanto (*Ailanthus altissima*) e l'*Amorpha fruticosa*.

Qualche esemplare di albero isolato e/o alcuni filari all'interno dell'area di indagine ricordano ciò che doveva essere questo territorio pianiziale nei secoli passati. Da oltre duemila anni l'uomo ha decisamente rimaneggiato la vegetazione ed il paesaggio della pianura, riducendo dapprima e facendo scomparire poi, gli elementi

caratterizzanti dell'originaria foresta climacica padana con Farnia (*Quercus robur*), Leccio (*Quercus ilex*), Roverella (*Quercus pubescens*) e Carpino bianco (*Carpinus betulus*) ed intervenendo allo stesso tempo sulle dinamiche di evoluzione naturale degli ambienti golenali fluviali e alluvionali, spingendo le coltivazioni fino ai margini ed artificializzando in relazione alle esigenze, alvei ed arginature.

2.1.1 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO

Come già evidenziato l'area oggetto del presente studio si inserisce in un contesto agricolo (seminativi, frutteti e vigneti) e piuttosto antropizzato (una buona parte del territorio è tessuto urbano, produttivo o comunque tessuto attribuibile ad antropizzazioni) dove si rilevano talune interferenze nelle componenti e nell'assetto del territorio naturale. Dal punto di vista dell'agricoltura sono i seminativi a rappresentare la classe prevalente ed a seguire i frutteti ed i vigneti.

Nel territorio oggetto di studio, dal punto di vista paesaggistico si possono rilevare le sub-unità ambientali descritte di seguito.

Seminativi di pianura

Attualmente il paesaggio dell'area di studio, in particolare il territorio di pianura, è caratterizzato in prevalenza da ampie superfici a seminativo con vegetazione arborea e arbustiva scarsa o assente. In alcune zone del territorio agricolo si rileva la presenza di siepi e filari, ovvero elementi lineari della rete ecologica costituiti anche da specie arboree e o arbustive autoctone di particolare pregio, messe a dimora nel contesto delle misure agroambientali (o in qualità di fasce perimetrali di ambiti residenziali). Fino agli anni '60 gran parte della pianura era caratterizzata da piccoli campi alternati a piantate (filari di vite maritata ad alberi) e siepi. In seguito alla crescente meccanizzazione, le piantate, formate generalmente da aceri e olmi ricchi di cavità idonee per la nidificazione degli uccelli, sono state quasi totalmente rimosse. Le piantate costituivano un tempo ambienti semi naturali con una certa vocazione faunistica.



Figura 5: Esempio di paesaggio a seminativo nel territorio.

Frutteti e vigneti di pianura

Nella zona di pianura, le coltivazioni a frutteto prevalente sono a drupacee ovvero Pesche, Albicocche, Susine accompagnate da impianti a Melo e Pero. In territorio provinciale si rileva una certa presenza di coltivazioni a Vite e ad Actinidia (Kiwi). I frutteti costituiscono ambienti alberati di sostituzione dei boschi che possono avere una qualche valenza naturalistica.



Figura 6: Esempio paesaggio a vigneto nel territorio.

Zone umide relitte (Maceri, chiari e laghetti di irrigazione)

Nell'area di studio sono rare e per lo più localizzate lungo i corsi d'acqua principali. I bacini sono assoggettati a processi più o meno spontanei di rinaturalizzazione (in relazione alla pendenza delle sponde ed all'entità della gestione antropica). La vegetazione naturale è sovente disturbata dall'attività antropica. Nel territorio si segnala la presenza di chiari realizzati con le misure agroambientali.

Corsi d'acqua

Fiumi e torrenti hanno alveo e argini che nella bassa pianura divengono sovente più alti delle campagne circostanti; le golene sono in genere strette ed occupate da seminativi e/o da sottili fasce di macchie cespugliate e da boscaglie igrofile. Per molte specie vegetali e animali i fiumi e i torrenti, costituiscono le principali vie di diffusione tra l'Appennino e la pianura e dei veri e propri corridoi ecologici all'interno di un territorio in cui prevalgono forme di gestione sfavorevoli per la fauna selvatica (in quanto territorio agricolo coltivato).



Figura 7: Esempio di corsi d'acqua nel territorio (Fiume Lamone).

Boscaglie ripariali

In pianura rappresentano quasi l'unico esempio di vegetazione spontanea, che si estende nell'alveo di alcuni corsi d'acqua, costituita prevalentemente da Pioppi, Salici e Ontani. In collina e montagna le boscaglie ripariali sono molto più estese e frequenti. Nell'area di studio sono da considerarsi sufficientemente strutturati sul Lamone e sul Savio ma sono spesso disturbati dalla presenza dell'antropico. Sono in genere a pioppi (*Populus nigra* e *Populus alba*) o a pioppi e salice bianco (*Salix alba*) con Ontano (*Alnus glutinosa*), disturbati da *Robinia pseudoacacia* diffusa, *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa* (quest'ultima in particolare in pianura) e da altre specie derivanti dall'attività agricola. Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie igrofile comuni dove predomina diffuso il Sambuco (*Sambucus nigra*).



Figura 8: Esempio di paesaggio a boscaglie ripariali nel territorio (Fiume Lamone).

Canali

Il territorio di pianura è solcato da una fitta rete di canali (e scoline) che ospiterebbero numerose specie vegetali palustri, lembi di canneto e boscaglie igrofile, se non fosse, per l'eccessiva pendenza delle sponde, per la gestione degli sfalci legata alle attività agricole che vi si svolgono al contorno e per l'inquinamento diffuso. Per molte specie vegetali e animali i canali, così come fiumi e torrenti, costituiscono comunque gli unici corridoi ecologici all'interno di un territorio in cui prevalgono forme di gestione sfavorevoli per la fauna selvatica.



Figura 9: Esempio di canali artificiali nel territorio (Fosso Vecchio presso l'area boscata Valletta).

Arbusteti, filari e boschetti

Sono rappresentati nell'area di studio in particolare da ex seminativi o da ambiti arginali colonizzati marginalmente da specie arbustive (principalmente Rovo, Biancospino, Ginestra, Rosa canina, Prugnolo, Ginepro), situati in genere nelle zone con maggiore pendenza e/o su suoli scarsamente redditizi per le coltivazioni.

Filari, siepi e boschetti sono ben rappresentati lungo la rete viaria (in primo luogo Pioppo nero e Pioppo cipressino) oltre che in agricoltura laddove messe in pratica le misure agroambientali.



Figura 10: Esempio di paesaggio a vegetazione arbustiva ripariale ed arbusteti spontanei in argine



Figura 11: Esempio di paesaggio a filari di Pioppi lungo strada.



Figura 12: Esempio di paesaggio a filari lungo strada e sulle sfondo boschetti di impianto.

Ambiente urbano e tessuto produttivo

I principali centri urbani presenti nell'area di studio sono Alfonsine, Mezzano, Rossetta, Glorie, Ammonite oltre a diversi altri agglomerati minori. Di un certo interesse paesaggistico i comparti arborati di pertinenza di giardini privati e ville.



Figura 13: Esempio di paesaggio arborato
(foto ai margini di via Aguta in località Viazza Nuova)

2.1.2 DINAMICA DELL'USO DEL SUOLO

Per consentire la rappresentazione degli stati di fatto antecedenti all'intervento di rimboschimento, successivi e attuali sono state prese a riferimento le Carte dell'Uso del Suolo della Regione Emilia Romagna riferite ai periodi 1976 e 2006.

Per lo stato attuale è stato ricostruito l'uso reale del suolo attraverso sopralluoghi in campo.

Per ricostruire la dinamica storica, la cartografia storica che si è utilizzata per l'illustrazione degli aspetti territoriali di area vasta è costituita dalle produzioni IGM serie 1892, 1930, 1948 e 1991 e dalle produzioni pre-unità d'Italia (1828-1853).

Il territorio regionale è coperto dalla Carta Topografica Austriaca (scala 1:86.400) che si compone di serie di cartografie realizzate a più riprese (Carta Topografica dei Ducati di Parma Piacenza e Guastalla del 1828; Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto del 1833; Carta Topografica del Ducato di Modena e Reggio del 1849; Carta Topografica dello Stato Pontificio e del Gran Ducato di Toscana del 1851). La legenda ricca di simboli grafici riguardanti sia gli ambiti agricoli che naturali, ben si presta per la ricostruzione del paesaggio storico e conseguentemente al confronto con la situazione attuale. Le figure seguenti riportano rispettivamente il mosaico territoriale realizzato illustrare gli aspetti del paesaggio di area vasta con la cartografia austriaca ed uno stralcio esemplificativo della relativa legenda.




Figura 14: Carta topografica IGM 1892.




Figura 15: Carta topografica IGM 1930.




Figura 16: Carta topografica IGM 1948.




Figura 17: Carta topografica IGM 1991.




Figura 18: Carta dell'Uso del Suolo 1976.



- 2241 Cp** Fiori e piante ornamentali
2242 Cl Altre colture da legno
2310 Pp Prati stabili
2410 Zl Colture temporanee associate a colture permanenti
2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
3111 Bf Boschi a prevalenza di faggio
3112 Bq Boschi a prevalenza di quercia, carpini e castagni
3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
3114 Bp Boschi a prevalenza di latifoglie e frassini
3115 Bc Castagneti da frutto
3120 Ba Boschi di conifere
3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
3220 Tc Cespugli e arbusti
3231 Tn Vegetazione erbacea e arborea in evoluzione
3232 Tn Rimboschimenti recenti
3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
3320 Dr Roccie nude, falesie e affioramenti
3331 Dc Aree calcaree
3332 Dr Aree con vegetazione rada di altro tipo
3340 Di Aree percorse da incendi
4110 Ui Zone umide interne
4120 Ua Torbioni

- 4211 Un** Zone umide salmastre
4212 Un Valli salmastre
4213 Us Acquedotti in zone umide salmastre
4220 Us Saline
5111 Al Aree di fumi e torroni con vegetazione scarsa
5112 Av Aree di fumi e torroni con vegetazione abbondante
5113 Ar Argini
5114 Ac Canali e idrovie
5121 An Bacini naturali
5122 Ap Bacini produttivi
5123 Ax Bacini artificiali
5124 Aa Acquedotti in ambiente continentale
5211 Ma Acquedotti in mare

- 1111 Es** Tessuto residenziale compatto e denso
1112 Er Tessuto residenziale rado
1120 Ed Tessuto residenziale discontinuo
1211 Ia Insediamenti produttivi
1212 Ic Insediamenti commerciali
1213 Is Insediamenti di servizi
1214 Io Insediamenti ospedalieri
1215 It Insediamenti tecnologici
1221 Rn Reti stradali
1222 Rf Reti ferroviarie
1223 Rm Impianti di smistamento merci
1224 Rt Impianti della telecomunicazione
1225 Re Reti per la distribuzione e produzione dell'energia
1226 Ri Reti per la distribuzione idrica
1231 Nc Aree portuali commerciali
1232 Nd Aree portuali da diporto
1233 Np Aree portuali per la pesca
1241 Fc Aeroporti commerciali
1242 Fm Aeroporti per volo sportivo e elipuerto
1243 Fm Aeroporti militari
1311 Oa Aree estrattive attive
1312 Oa Aree estrattive inattive
1321 Oq Discariche e depositi di cave, miniere e industrie

- 1322 Ou** Discariche di rifiuti solidi urbani
1323 Or Depositi di rottami
1331 Oc Carrioli e scavi
1332 Os Suoli rimarginati e infittiti
1411 Vp Parchi e ville
1412 Vs Aree incolte urbane
1421 Vt Campi e strutture turistico-ricettive
1422 Vb Aree sportive
1423 Vd Parchi di divertimento
1424 Vg Campi da golf
1425 Vi Ippodromi
1426 Vm Autodromi
1427 Vn Aree archeologiche
1428 Vb Stablimenti balneari
1430 Vm Circhi
2110 Sa Seminativi non irrigui
2121 Se Seminativi semplici irrigui
2122 Sv Viali
2123 Se Colture orticole
2130 Sr Risate
2210 Cv Vigneti
2220 Cf Frutteti
2230 Co Olivi

Figura 19: Carta dell'Uso del Suolo 2006-2008 (Ed. 2011).




Figura 20: Carta dell'Uso reale storico 1832.

Da una lettura comparativa delle cartografia sopra riportate si evidenzia come il territorio abbia subito nel corso degli anni profonde modificazione legate all'agricoltura ed alla rettifica di canali e corsi d'acqua.

Se nel secolo scorso ha preso avvio in via definitiva il passaggio alla coltivazione intensiva e meccanizzata le modifiche nell'assetto del territorio agricolo risultano tutt'ora in corso e sono legate alle normali pratiche di gestione agronomica.

A causa dell'agricoltura il paesaggio presenta una certa banalizzazione.

2.1.3 STATO DELL'USO DEL SUOLO E AREE DI INTERVENTO

Così come messo in evidenza nella figura e nelle fotografie successive, dal punto di vista dell'uso del suolo i comparti soggetti a disboscamento sono oggi caratterizzati da seminativi (cereali a paglia, bietole, barbabietola da zucchero e mais).




Figura 21: Uso reale del Suolo attuale.



Figura 22: Area Ex Copra, stato attuale.



Figura 23: Area Vitellone, stato attuale.



Figura 24: Area Preta, stato attuale.

2.2 Stato di fatto delle aree di intervento ante operam

2.2.1 STATO DI FATTO ANTE OPERAZIONI DI TAGLIO

Prima della realizzazione delle aree boschive, i terreni oggetto della presente relazione risultavano aree a seminativo, come evidenziato in Tabella 2.

Tabella 2: Dati di progetto delle aree a seminativo prima della realizzazione delle misure agro-ambientali.

Comune di Bagnacavallo	Fgl.	Mp.	Coltura	Superficie		
				HA	A	CA
Azienda agricola EX COPRA	3	9	Seminativo	2.	29.	88
	3	56	Seminativo	13.	82.	60
Azienda agricola PRETA	20	29	Prato		55.	20
	20	30	Seminativo	10.	89.	70
	20	31	Incolto prod.		30.	50
Azienda agricola VITELLONE	22	110	Seminativo	5.	65.	12

Le aree erano risultavano coltivate a seminativo, e nello specifico, a seconda del periodo, cereali a paglia, bietole, barbabietole da zucchero e mais.

Le aree boschive impiantate (come si evince nel paragrafo successivo), risultano inferiori alle superfici coltivabili delle 3 aree di intervento. Questo deriva dal fatto che nell'ambito della piantumazione, sono stati lasciati liberi dei corridoi, come previsto dal progetto presentato a finanziamento delle misure agro-ambientali.

2.2.2 STATO DI FATTO ANTE OPERAZIONI DI TAGLIO

Superfici interessate dall'applicazione delle misure agroambientali

La superficie totale interessata dagli interventi riguarda complessivamente 23,8142 ha di cui 22,8142 a bosco e 1,00 ha a stagno, come di seguito articolati.

- Azienda Ex Copra
- 108.552 mq a bosco; 5.000 mq a stagno.
- Azienda Preta
- 78.526 mq a bosco; 5.000 mq a stagno.
- Azienda Vitellone
- 41.064 mq a bosco.

Numero totale piante

Sono state impiegate circa 1560 piante per ogni ettaro investito a boschetti e 500 piante per ognuno dei due stagni, per complessivamente 36.590 piante totali di specie diverse.

Le rinaturalizzazioni hanno interessato il 6,63% della SAU e sono state articolate in:

- a) stagni utili alla sosta, nidificazione e alimentazione dell'avifauna selvatica grazie anche agli alberi e arbusti ripariali disposti lungo i bordi degli stessi;

- b) boschetti, di superficie inferiore ai 5.000 mq separati gli uni dagli altri da una fascia di terreno da coltivare larga 10 metri, a valenza ecologica razionalmente studiata, in grado di costituire una valida opera di bonifica del territorio agricolo attraverso un'azione frangivento, un aumento della varietà biologica dell'agroecosistema, un riequilibrio del microclima e un miglioramento estetico del paesaggio.

Specie selezionate Aziende Ex Copra e Preta

Sono state scelte diverse specie per la produzione di legname di pregio ("*latifoglie nobili*"), accompagnate da altre specie arboree azoto-fissatrici e da arbusti a rapida crescita (Tabella 3).

Tabella 3: Alberi ed arbusti di accompagnamento impiegati nel rimboschimento dei terreni delle Aziende Ex Copra e Preta.

	Specie
Alberi	Farnia
	Frassino maggiore
	Noce
	Olmo ciliato
	Frassino meridionale
	Olmo ciliato
	Olmo siberia
	Olmo campestre
Arbusti di accompagnamento	Ciliegio di S. Lucia
	Olmo siberiano
	Arbusti misti
	<i>Arbusti lungo i bordi dei laghetti</i>

Le piante forestali saranno piantumate con disposizione sfalsata e secondo un sesto d'impianto di metri 3 x 3 e di metri 3 x 1.5 rispettivamente a file alterne.

Sono stati impiegati inoltre 1.000 arbusti misti trapiantati lungo i bordi dei due stagni. Tra le specie impiegate: Magaleppo (*Prunus mahaleb*), Fusaggine (*Euonimus europaeus*), Palla di maggio (*Viburnum opulus*), Prugnolo (*prunus spinosa*), Spino cervino (*Rhamnus cathartica*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Frangola (*Rhamnus frangula*), Sambuco nero (*Sambucus nigra*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*), per i lagetti: Salice rosso (*Salix purpurea*), Salice grigio (*Salix cinerea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice di ripa (*Salix eleagnus*), Salicone (*Salix caprea*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Olmo campestre (*Ulmus minor*), Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Palla di maggio (*Viburnum opulus*), Prugnolo (*prunus spinosa*), Spino cervino (*Rhamnus cathartica*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Frangola (*Rhamnus frangula*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*).

Specie selezionate Azienda Vitellone

Sono state scelte diverse specie per la produzione di legname di pregio ("*latifoglie nobili*"), accompagnate da altre specie arboree azoto-fissatrici e da arbusti a rapida crescita (Tabella 4).

Sono stati previsti inoltre 271 arbusti misti trapiantati lungo i bordi dei boschetti. Tra le specie impiegate: Magaleppo (*Prunus mahaleb*), Fusaggine (*Euonimus europaeus*), Palla di maggio (*Viburnum opulus*), Prugnolo

(*Prunus spinosa*), Spino cervino (*Rhamnus cathartica*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Frangola (*Rhamnus frangula*), Sambuco nero (*Sambucus nigra*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*).

Tabella 4: Alberi impiegati nel rimboschimento dei terreni dell'Azienda Vitellone.

	Specie
Alberi	Carpino bianco
	Farnia
	Orniello
	Frassino maggiore
	Silivaastro
	Acero campestre
	Tiglio riccio
	Bagolaro
Arbusti di accompagnamento	Arbusti misti lungo i bordi dei boschetti.

Le aree boschive non erano oggetto di ceduzione. I lavori di manutenzione ordinaria comprendevano lo sfalcio di erba con cadenza annuale nelle aree boscate e il taglio delle specie arboree in corrispondenza dei cavi di alta tensione.

2.2.3 PERCEZIONE DEL PAESAGGIO ANTE-INTERVENTI

Una percezione del paesaggio prima della realizzazione degli interventi è stata possibile grazie all'ausilio di Google Street View, disponibile su Google Earth.

Le fotografie ricavate sono state 'prelevate' nei punti Foto indicati in Figura 25 e si riferiscono al periodo Novembre 2008.

È importante sottolineare che le fotografie ricavate da Street View si riferiscono a visuali a 4 m di altezza dal piano campagna, e restituiscono una percezione sovrastimata del paesaggio visibile ad altezza d'uomo.



Figura 25: Punti Foto.

2.2.3.1 Area Ex Copra

Ai fini della valutazione della percezione visiva dell'Area Ex Copra sono stati considerati i seguenti Punti Foto (Figura 26):


- Punto Foto 1: a circa 80 m a Est dell'area, lungo la strada Rossetta (SP 8).
- Punto Foto 1a: a circa 80 m a Est dell'area, sull'argine del Canale Naviglio, lungo il Fosso Munio.
- Punto Foto 2: a circa 400 m a sud-est dell'area, lungo la strada Rossetta.
- Punto Foto 3: a circa 250 a nord/Nord ovest dell'area, lungo la SS16.



Punto Foto 1



Punto Foto 1a



Punto Foto 2



Punto Foto 3

Figura 26: Area Ex Copra, Paesaggio Ante interventi.

L'area boscata Ex Copra risulta ben visibile dalle visuali considerate prese lungo la strada Rossetta (SP 8) e da un'altezza di 4 m dal piano campagna, superiore all'altezza dell'argine del Canale Naviglio che corre lungo la strada stessa. Dal piano stradale, al contrario, la campagna retrostante, e di conseguenza il bosco situato in area Ex Copra, risulta mascherata dall'argine del Canale Naviglio.

La visuale del Punto Foto 3 evidenzia come il bosco risulti parzialmente mascherato dagli edifici presenti e dalla siepe a loro coronamento.

2.2.3.2 Area Preta

Ai fini della valutazione della percezione visiva dell'Area Preta sono stati considerati i seguenti Punti Foto (Figura 27):

Punto Foto 5: sull'angolo Nord-Est dell'area boscata, su Viazza Nuova.

Punto Foto 5a: sull'angolo Nord-Est dell'area boscata, lungo il bordo Nord dell'area boscata, Su Viazza Nuova.

Punto Foto 6: sull'angolo Nord-Ovest dell'area, su Viazza Nuova.

Punto Foto 11: a circa 300 m a Est dell'area, lungo la strada Rossetta (SP 8).

L'area boscata costeggia Viazza Nuova dalla quale risulta ben visibile, in entrambe le direzioni. Al contrario, per la copertura visiva determinata dall'argine del Canale Naviglio, l'area non risulta visibile dal piano stradale della strada Rossetta (SP 8). Risulta invece visibile da una altezza di 4 m e dalla sommità dell'argine, anche se appare come una zona di alberatura naturale, in continuità con le alberature presenti sulla sinistra della Foto 11.

2.2.3.3 Area Vitellone

Ai fini della valutazione della percezione visiva dell'Area Vitellone sono stati considerati i seguenti Punti Foto (Figura 28):

Punto Foto 8: sul lato ovest/sud-ovest dell'area, lungo la via Aguta.

Punto Foto 9: a circa 50 m a sud/sud-est dell'area, su Viazza Nuova.

L'area risulta visibile dalla strada Aguta, sulla quale il bosco si affaccia. La visuale considerata al Punto 9 evidenzia il bosco visibile in presenza di un campo incolto, che presumibilmente, in fase di coltivazione, potrebbe fungere da azione mascherante.



Punto Foto 5

Google earth



Punto Foto 5bis

Google earth



Punto Foto 6

Google earth



Punto Foto 11

Google earth

Figura 27: Area Preta, Paesaggio Ante interventi.



Punto Foto 8



Punto Foto 9

Figura 28: Area Vitellone, Paesaggio Ante interventi.

3 PIANIFICAZIONE PAESISTICA

3.1 Analisi dei vincoli di tutela paesaggistica e valutazione della coerenza dell'intervento

A titolo di inquadramento generale nel presente studio sono stati presi in esame, per quanto riguarda gli strumenti urbanistici e territoriali, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna (PTCP) e gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bagnacavallo (PSC, RUE). Congiuntamente alla verifica degli strumenti urbanistico-territoriali sono stati verificati i vincoli ambientali potenzialmente interessanti l'area di lavoro.

La presente relazione valuta quindi la coerenza del progetto nel contesto degli strumenti programmatori e di pianificazione territoriale e di settore, fornendo gli elementi conoscitivi che inquadrano le opere previste nel contesto dei piani di interesse.

3.1.1 ELEMENTI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (PTPR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è definito dalla L.R.20/2000 come lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale e regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. La Giunta regionale ha presentato nel luglio del 1997 il documento "La regione globale" che ne aggiorna il quadro di riferimento. Nel corso del 2001 è stato predisposto un ulteriore studio di aggiornamento del quadro di riferimento denominato "La regione globale 2001". In attuazione delle indicazioni del PTR e delle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) tutte le Province della Regione Emilia-Romagna si sono dotate di un Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sulla base di quanto disposto dalla L.R. 20/2000.

Le politiche di sviluppo del PTR interessano sia il sistema ambientale, sia il sistema dei trasporti ed il sistema produttivo ed insediativo.

Fra gli obiettivi prioritari del piano vi è quindi il risanamento di condizioni ambientali degradate, la tutela dell'ambiente ed in primo luogo la risoluzione dei conflitti fra sistema antropico (sistema produttivo, infrastrutturale ed insediativo) e territorio naturale.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 gennaio 1993, n.1338, costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e strategie per la conservazione dei paesaggi territoriali regionali. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è lo strumento attraverso cui la Regione tutela e valorizza l'identità paesaggistica e culturale del proprio territorio, ovvero le peculiarità nonché i caratteri strutturanti nei quali è riconoscibile un valore paesaggistico, naturalistico, geomorfologico, storico-archeologico, storico-artistico o storico-testimoniale. Il Piano stabilisce limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del territorio attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni che devono essere rispettate dai piani provinciali, comunali e di settore.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale identifica 23 unità di paesaggio quali ambiti in cui è riconoscibile una sostanziale omogeneità di struttura, caratteri e relazioni e che costituiscono il quadro di riferimento generale entro cui applicare le regole della tutela avendo ben presenti il ruolo e il valore degli elementi che concorrono a caratterizzare il sistema (territoriale e ambientale) in cui si opera.

Il territorio interessato dagli interventi si inserisce nell'Unità di Paesaggio n. 10 "terre vecchie".

Il P.T.P.R. è da ricondursi nell'ambito di quei piani urbanistici territoriali di settore rivolti alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali ai sensi dell'art. 1 bis della L. 431/85 ("Galasso"). A tale scopo impone vincoli e

prescrizioni che divengono prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati a livello provinciale e comunale.




Figura 29: Le Unità di Paesaggio definite dal PTPR e l'area di studio.

L'ambito di operatività del piano non è quindi limitato alle aree vincolate, ma è efficace su tutto il territorio regionale, proprio in considerazione degli interessi superiori di cui è portatore, relativi alla conservazione e difesa del patrimonio culturale e storico del paesaggio. Il P.T.P.R. detta quindi prescrizioni, indirizzi e direttive che vengono recepite dai piani sotto ordinati. Le prescrizioni del P.T.P.R. incidono direttamente sul regime giuridico dei beni oggetto di tutela, disciplinando gli usi ammissibili (divieti e limiti) e le trasformazioni consentite per ciascuno di essi; sono pertanto immediatamente precettive e devono trovare piena osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Le direttive e gli indirizzi di cui al P.T.P.R. sono costituite dalle disposizioni preposte all'attuazione del Piano stesso ad opera degli Enti territoriali sub-regionali e definiscono a) i provvedimenti, che devono essere posti in

essere attraverso appositi atti deliberativi, con l'indicazione, di regola, dell'autorità competente e del termine (normalmente solo ordinatorio) entro il quale devono essere assunti; b) i (nuovi) contenuti che gli strumenti di pianificazione devono avere, al fine di assicurare la tutela paesaggistico-ambientale del territorio, precisandosi, di volta in volta, le analisi, le perimetrazioni, le tematiche da regolamentare.

Le disposizioni del Piano sono costituite sia da norme procedurali finalizzate alla tutela delle componenti territoriali di interesse culturale ed ambientale, paesaggistico, naturalistico, vegetazionale, geomorfologico, idrologico, paleontologico, archeologico, storico-testimoniale e storico-artistico, sia come premesso finalizzate alla regolamentazione delle trasformazioni ed agli usi ammissibili del territorio. A tali disposizioni viene data attuazione dagli Enti territoriali nell'esercizio delle proprie competenze pianificatorie, a seguito dell'approvazione del P.T.P.R. medesimo.

Il P.T.P.R. prevede infatti esplicitamente che gli strumenti di pianificazione sotto ordinati provvedano, ciascuno per il proprio livello territoriale, a specificare, approfondire e attuarne i contenuti e le disposizioni, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali. Adeguarsi al Piano Paesistico ha dunque il significato di affrontare in modo diverso la gestione del territorio a partire dal riconoscimento delle proprie identità e delle proprie fragilità, divenendo con ciò consapevoli del valore (compreso quello di non uso) degli elementi e degli aspetti culturali, fisici, storici, testimoniali, naturali, ecc., e degli effetti che azioni improprie possono determinare nella loro trasformazione o nella trasformazione di equilibri dalla cui permanenza in definitiva essi dipendono.

Con l'elaborazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) si è andati tuttavia oltre questa previsione. Essendo d'area vasta, tale piano ha assunto, da un lato, una forte centralità in quanto momento di sintesi degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati e di settore (Piano Territoriale Regionale, Piano di Bacino, Piano dei Trasporti, Piano dei Rifiuti, delle Attività Estrattive, ecc.), dall'altro ha metabolizzato il valore e gli effetti del Piano Paesistico tanto che oggi le cartografie "paesistiche" dei P.T.C.P. approvati sostituiscono integralmente quelle regionali. Ciascuna Provincia, oltre alla struttura zonale e normativa di base dettata dal Piano regionale, ha inoltre sviluppato in modo originale temi funzionali alla propria realtà territoriale.

Il P.T.C.P. della Provincia di Ravenna prosegue quindi il processo (già avviato dal P.T.P.R.) di identificazione sul territorio dei sistemi di beni ambientali e culturali, puntualmente individuati nelle schede delle unità di paesaggio, valutandoli rispetto alla loro importanza nel mantenimento delle condizioni per uno sviluppo economico e sociale non distruttivo del territorio.

Dall'entra in vigore della legge 20/2000 (art.24), i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (nel caso specifico il PTCP di Ravenna) danno piena attuazione alle prescrizioni del PTPR e costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

3.1.2 ELEMENTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna è adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 06.06.2005 ed approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 28.02.2006 (BUR N. 65 DEL 10.05.2006). Dall'entra in vigore della legge 20/2000 (art. 24), i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (nel caso specifico il PTCP di Ravenna) danno piena attuazione alle prescrizioni del PTPR e costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Ai fini della presente analisi descrittiva sono state prese in considerazione le seguenti tavole:

- Tavola 1 "Unità di Paesaggio";
- Tavola 2 "Tutela Sistemi Ambientali, delle Risorse Naturali e Storico-culturali";
- Tavola 6 - "Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna";
- Tavola b.2.1.1 "Aree di valore ambientale e naturale" e
- Tavola b.3.1.1 "Aree soggette a tutela paesaggistica".

Viene inoltre presa in esame la Carta Forestale del PTCP.

L'area di intervento è un'area antropizzata e si inserisce in un contesto agricolo caratterizzato dalla presenza di seminativi e frutteti.

Nello specifico della Tavola 1 "Unità di Paesaggio", l'area di studio in Provincia di Ravenna si inserisce interamente nell'UdP 10 "Terre Vecchie". In relazione alla descrizione della suddetta Unità di paesaggio, vengono di seguito sintetizzati gli elementi caratterizzanti così come desunti in sintesi dagli approfondimenti della Relazione Generale del PTCP della Provincia di Ravenna.




Figura 30: Le Unità di Paesaggio definite dal PTCP e l'area di studio.

CARATTERI DEL PAESAGGIO DELLE TERRE VECCHIE

L'area delle Terre Vecchie interessa parte dei comuni di Russi, Ravenna, Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano sull'alveo e sui paleoalvei del Fiume Lamone e di altri fiumi (Santerno e Senio; Montone), in una corona di piccoli insediamenti storicamente sorti in queste zone di dosso, da Russi a Ravenna: Boncellino, Traversara, Villanova, Glorie sull'alveo più recente del Lamone, Russi, Godo, San Michele.

CARATTERI STORICI E MORFOLOGICI

La denominazione "Terre Vecchie" deriva dalla considerazione che i terreni compresi all'interno di questa U. di P. sono "terreni alti" (10-20 metri) rispetto alla quota del livello del mare, perché furono i primi, in tempi remoti, ad essere stati interessati da fenomeni alluvionali in contrapposizione alle terre basse della parte orientale della Provincia, emerse dopo ingenti opere di bonifica. L'esame delle fonti utilizzate e la carta geomorfologica fanno rilevare una continua variazione dell'andamento degli antichi corsi fluviali in questa U. di P. Sulla motivazione di questi continui spostamenti dei corsi d'acqua le ipotesi sono molteplici ed è stato difficile da parte degli storici dare risposte esaurienti. Il quadro appare mutevole ed intrecciato con l'azione umana. Il territorio di questa U. di P. si trova compreso tra i 20 e i 10 metri di quota, intercluso tra una zona a monte con gli alvei ancora incassati nel piano ed una zona ove l'attenuarsi della pendenza ha conferito al quadro idraulico caratteri di notevole labilità. Questo territorio è stato individuato da alcuni studiosi come una "fascia critica" nella quale si può presumere siano avvenuti nei tempi storici lontani, e fino all'età rinascimentale, i più importanti mutamenti nei corsi d'acqua. I mutamenti di questi corsi d'acqua oltre che da fenomeni naturali sono stati determinati anche da interventi umani: infatti si deve registrare la tendenza dei fiumi romagnoli a deviare corso alla propria sinistra, cioè verso nord-ovest, fenomeno determinato da elementi di natura geologica (asse d'inclinazione lungo il quale sarebbe impostata l'attuale linea d'impluvio padana), ma tali fenomeni sarebbero stati assecondati da opere antropiche. Al limite interno di questa U. di P. si trova la località Ammonite, dove nel 1839 (7 dicembre) si verificò un avvenimento che segnò una svolta decisiva nella trasformazione del paesaggio rurale ravennate: la rotta del Fiume Lamone. Il fiume allagò tutte le terre a bassa quota che si trovavano verso Est: invece di ricostruire l'argine del fiume, fu proposto un piano per racchiudere con arginature la zona allagata e per bonificarla progressivamente attraverso il deposito delle bellette del fiume; sarà la "cassa di colmata del Lamone" che costituisce nel PTCP una U. di P. specifica (verso costa).

CARATTERI FISICI ED INSEDIATIVI

Dal punto di vista insediativo il Fiume Lamone è stato determinante per questo territorio: sia per i suoi paleoalvei che per le sue alluvioni. Diversi documenti riportano che in corrispondenza all'antico corso del Teguriense, già indirizzato da argini artificiali ci fosse la Via Faentina.

Lucio Gambi ritiene che, nella zona di Godo, a una pariglia di strade antiche e sinuose, affiancate ad intervallo regolare, corrisponda un antico corso fluviale. I nuclei originari di centri come Godo, San Michele, Villanova di Ravenna sono imperniati su un doppio asse viario parallelo, in cui è riconoscibile la presenza del paleoalveo nell'impianto urbano.

PRINCIPALI ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Strade storiche

La SS. 16 Via Reale, Ravenna-Ferrara, nel tratto compreso tra Camerlona e Alfonsine;

La SS. 253 Via Faentina, Ravenna-Faenza, nel tratto compreso tra Russi e Fornace Zarattini.

Rete idrografica

Il territorio di questa U. di P. è attraversato dai seguenti fiumi:

- Fiume Lamone;
- Fiume Montone, che definisce il limite tra questa unità. e il territorio delle Ville (UdP 11);
- Un breve tratto del fiume Senio;

il territorio è attraversato dai seguenti canali legati alle antiche bonifiche:

- Il Drittolo;
- Valtorto;
- Cupa;

Inoltre si rileva la presenza di un tratto del Canale Naviglio Zanelli che va da Faenza al Fiume Reno.

Dossi

La presenza di fiumi e di tracciati fluviali deviati e abbandonati, arricchisce la zona di dossi e paleodossi:

- Dosso del Lamone;
- Dosso del Montone e paleodossi di rami abbandonati ;
- Dosso del Senio a confine nord dell'U. di P.

In relazione ai caratteri sopra evidenziati, la geomorfologia della zona oggetto di studio è il risultato delle dinamiche alluvionali dei corsi d'acqua. Tutto il contesto, essendo oggetto di intensa attività agricola, ha subito nel corso del tempo un decisivo rimodellamento antropico. L'agricoltura ha quindi modificato sensibilmente ed in parte cancellato, gli originari lineamenti morfologici, costruiti dalle dinamiche fluviali.




Figura 31: Stralcio Tavola 2 "tutela sistemi ambientali, delle risorse naturali e storico-culturali"




Figura 32: Stralcio Carta Forestale PTCP Ravenna.




Figura 33: Stralcio Tavola 6 - Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna.

Gli interventi effettuati hanno interessato i seguenti ambiti di vincolo:

- Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali.
- Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.

Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali

1. (P) Si definiscono "aree forestali" i terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Sono inclusi nelle aree forestali i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi', 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio regionale n.2354 del 1/03/1995 e successive modificazioni.

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
 - b) l'arboricoltura specializzata da legno;
 - c) i filari di piante;
 - d) i giardini e i parchi urbani.
2. (P) Nelle aree del territorio provinciale, per le quali non è ancora disponibile la cartografia in scala 1: 10000 di cui al quarto comma dell'articolo 10 delle norme del P.T.P.R., resta ferma in via transitoria la Carta dell'uso reale del suolo della Regione Emilia Romagna in scala 1:25000 e le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del P.T.P.R..

Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, la nuova Carta forestale in scala 1:10000 idonea a definire la perimetrazione delle aree forestali, e contenente inoltre la perimetrazione degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporta procedura di variante al presente Piano.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tale perimetrazione, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

3. (I) Il presente Piano conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo comma valgono le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo e ottavo, nono, decimo e undicesimo. Nelle aree forestali trovano anche applicazione le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate dal Consiglio Regionale in data 1/03/1995 con atto n. 2354 e successive modificazioni, nonché, limitatamente al territorio dei bacini montani, le norme del successivo art. 4.2.
4. (D) I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni cartografiche del presente articolo, nonché ad integrare, la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari, meritevoli di tutela.
5. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad uniformare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio,

- l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
6. (P) Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
7. (P) L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. (P) Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m.3,5 né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4/09/1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
9. (P) Non sono comunque ammesse le opere di cui al settimo comma nei seguenti casi:
- a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/09/81 n. 30;
 - b) boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi di notevole pregio scientifico o monumentale, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 39 della L.R. 2/04/1988 n.11;
 - d) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali o vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole espresso dall'Unione Europea;
10. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela

naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.
11. (P) E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'adozione delle presenti norme.

Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. (D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R. ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.
3. (P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo.
Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.
4. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
6. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
 - a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b) rifugi e posti di ristoro;
 - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..
7. (P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:
 - a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. (P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. (P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extra-agricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;
 - b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Si precisa inoltre che, ai sensi del **Art. 10.4 del PTCP- Disciplina degli interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici o idraulici, in funzione delle attività produttive agricole:**

3. (D) I Comuni individuano nel Quadro Conoscitivo del PSC le aree del territorio rurale che hanno usufruito di finanziamenti per il rimboschimento o per la rinaturalizzazione e delle aree di riequilibrio ecologico.
4. (I) Nelle aree di cui al comma precedente gli strumenti urbanistici comunali escludono di norma previsioni di trasformazione urbanistica per usi urbani.
5. (I) I Comuni, con riferimento a specifiche porzioni di territorio rurale, promuovono accordi di programma con aziende o gruppi di aziende per lo sviluppo di attività complementari e integrative di quella agricola quali attività turistiche, sportive ricreative e per il tempo libero, e di valorizzazione economica delle risorse ambientali e culturali.

3.1.3 ELEMENTI DEL PSC, RUE, POC DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA (COMUNE DI BAGNACAVALLLO)

I nove Comuni oggi aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno) hanno deciso di elaborare il PSC in forma associata al fine di avere una pianificazione condivisa e coerente su tutto il territorio. Questo è stato possibile anche sulla base di un Accordo territoriale con la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia Romagna.

Il Comune di Bagnacavallo (Unione Bassa Romagna) ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con delibera C.C. n°58 del 29/07/2008. Il PSC è stato quindi approvato con delibera C.C. n°22 del 07/04/2009 (e var. spec. 18/07/2012).

Il Comune di Bagnacavallo (Unione Bassa Romagna) ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera C.C. n°35 del 28/04/2011.

In relazione agli ambiti così come perimetrati nel PSC, si evidenzia per l'area di interesse dal punto di vista della tutela paesaggistica, la seguente situazione:

- Canali principali e secondari (art.2.2 PSC)
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.2.4 PSC - art.3.19 PTCP)
- Sistema delle aree forestali (artt.2.7 e 2.17 PSC - art.3.10 PTCP)
- Aree soggette a vincoli paesaggistico (art.2.17 PSC)
- Canali storici (art.2.12 PSC - art.3.24 PTCP)

Si evidenzia inoltre una Fascia di rispetto ai metanodotti (DM 24.11.1984) (art.3.7 PSC) nell'area a nord.

In relazione agli ambiti così come perimetrati nel RUE, si evidenzia per l'area di interesse dal punto di vista della tutela paesaggistica, la seguente situazione:

- Canali principali e secondari (art.2.2 PSC)
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.2.4 PSC - art.3.19 PTCP)
- Sistema delle aree forestali (artt.2.7 e 2.17 PSC - art.3.10 PTCP)
- Aree soggette a vincoli paesaggistico (art.2.17 PSC)
- Canali storici (art.2.12 PSC - art.3.24 PTCP)

Si evidenzia inoltre la presenza di Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e relativa categoria (art.4.1.2 RUE).

Dal punto di vista della valutazione di coerenza degli interventi con gli strumenti urbanistici comunali viene valutato in questa sede il PSC.

Art. 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.2.2 PSC – art.3.18 PTCP)

1. Individuazione. Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle Tavole n. 2 e n.3. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", e la Provincia recepisca formalmente tale nuova individuazione, le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. Il Comune provvede a recepire la nuova individuazione nelle cartografie del PSC con apposito atto amministrativo. Con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PSC con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione dello strumento di pianificazione di bacino o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PSC fino all'adeguamento dello stesso. Nella Tav. 3 è rappresentato inoltre con simbologia lineare il restante reticolo idrografico costituito dai canali principali e secondari di bonifica; in questi casi l'alveo, a cui si applicano le norme del presente articolo, è costituito convenzionalmente dalle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse, di 5 m. per parte; nel caso di tratti tombati si applicano le disposizioni previste dal Consorzio di bonifica competente. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.
2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.
3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni di erosione. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Attività agricole e forestali. L'eventuale utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere tendenzialmente superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.
5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:
 - infrastrutture per la mobilità;
 - invasi, impianti la captazione, il trattamento e la distribuzione di acqua, nonché quelli a rete per lo scolo delle acque;
 - infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete per il trasporto di energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni, sono ammissibili interventi di:
 - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.




Figura 34: PSC Unione Bassa Romagna (Tav. 3.B.C1).




Figura 35: RUE Unione Bassa Romagna (Tav. 2.B.C1).

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6. Altri interventi edilizi ammissibili. Sui manufatti ed edifici riconosciuti di interesse storico-architettonico dal PSC o di pregio storico-culturale e testimoniale dal RUE sono consentiti gli interventi ai sensi dei successivi artt. 2.13 e 2.14, fermo restando che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

In particolare sui capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione; l'eventuale ristrutturazione e/o rilocalizzazione, purché si tratti di strutture amovibili e realizzate con materiali tradizionali, è ammissibile solamente qualora prevista e disciplinata da strumenti di pianificazione provinciali o intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde.

7. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 2.12.

8. Nel rispetto di ogni altra disposizione del presente piano e dell'autorità idraulica competente, in sede di POC possono essere previsti all'interno di queste zone:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto art. 3.3;
- interventi atti a favorire la fruibilità ciclabile, pedonale o equestre delle risorse ambientali e paesaggistiche, quali: sistemazioni di alberature e arbusti, percorsi e spazi di sosta anche sugli argini, nonché eventuali guadi che si rendano necessari per l'attraversamento, capanni per l'osservazione naturalistica;

9. Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 2.4 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.3.19 del PTCP)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nella Tav. 3 comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
2. (omissis)
3. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 3 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dal ciglio dell'alveo ovvero dal piede esterno della scarpata dell'argine se presente.
4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del PSC ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
6. Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC, il POC può eventualmente prevedere la realizzazione di:
 - a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b) posti di ristoro;
 - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza in relazione alla tutela della diversità biologica, con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..
7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, il POC può prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. Il POC, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC, può definire nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:
 - a) gli interventi manufatti edilizi esistenti, come disciplinati nel RUE;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

Art. 2.7 Sistema delle aree forestali (art.3.10 del PTCP)

1. Si definiscono "aree forestali" i terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una

- copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento. Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":
- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
 - b) l'arboricoltura specializzata da legno;
 - c) i filari di piante;
 - d) i giardini e i parchi urbani.
2. Le aree forestali sono individuate e perimetrate nella Tav. 3. Le modificazioni per l'aggiornamento di tale perimetrazione, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le procedure e condizioni previste dal PTCP. Il recepimento delle modifiche di cui sopra, una volta approvate dalla Provincia, è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Comune con apposito atto amministrativo.
3. Il PSC, in applicazione del PTCP, conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Nelle aree forestali trovano anche applicazione le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate dal Consiglio Regionale in data 1/03/1995 con atto n. 2354 e successive modificazioni.
4. (omissis)
5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad uniformare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
6. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nei limiti consentiti dal RUE;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente a);
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
7. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, che ne verifichino la compatibilità con il PTCP o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione dei POC comunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali

ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m.3,5. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4/09/1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9. Non sono comunque ammesse le opere di cui al settimo comma nei seguenti casi:
 - a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/09/81 n. 30;
 - b) boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi di notevole pregio scientifico o monumentale, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 39 della L.R. 2/04/1988 n.11;
 - d) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali o vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole espresso dall'Unione Europea;
10. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 2.6 devono essere osservate le seguenti direttive:
 - a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2.12 Canali storici e terreni interessati da bonifiche storiche di pianura (art.3.24.C e art.3.23 del PTCP)

1. Il PSC individua nelle Tav. 3 le aree interessate da bonifiche storiche di pianura e i canali e altri manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulico storico.
2. Il sistema storico delle acque derivate è costituito dai canali storici individuati nella Tav. 3:
 - Canale dei Mulini di Imola e Conselice: che interessa il territorio dei Comuni di Massalombarda e Conselice;
 - Canale dei Mulini di Lugo: che interessa il territorio dei Comuni di Bagnara, Cotignola, Lugo, Fusignano e Alfonsine;
 - Canale Naviglio: che interessa il territorio dei Comuni di Cotignola, Bagnacavallo e Alfonsine;
 e dai relativi manufatti correlati quali: ponti storici, chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini.
3. I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche. I canali sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione riparia. Il loro tracciato non può essere modificato, non possono essere eliminati i manufatti storici quali ponti in muratura o chiuse e si deve mantenere un segno urbanistico/edilizio a memoria del percorso per i tratti tombinati. Si stabilisce inoltre una distanza di 30 metri per gli edifici di qualsiasi tipo dai tratti a cielo aperto sia fuori che all'interno del territorio urbanizzato qualora esclusi dalla fascia di tutela paesaggistico ambientale derivata dal PTCP.
4. Nelle aree interessate dalle bonifiche storiche si applicano le seguenti disposizioni di tutela:
 - a) i terreni agricoli ricadenti nelle aree di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative al territorio rurale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
 - b) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico; vanno evitati in particolare i seguenti interventi:
 - modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
 - eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;
 - rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);
 - demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

- c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- d) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente; la realizzazione di nuovi centri aziendali agricoli è quindi ammessa solo se in posizione accorpata ad altri centri aziendali o nuclei edilizi preesistenti.

Art. 2.17 Aree soggette a vincolo paesaggistico

1. Il PSC individua nella Tav. 3 i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
 - a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b);
 - b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
 - torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
 - aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come forestali ai sensi del precedente art. 2.7);
 - aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico ai complessi archeologici e alle aree di concentrazione di materiali archeologici di cui al precedente art. 2.10);
2. L'individuazione delle aree di cui alla lettera b) del primo comma costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46. Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della medesima individuazione sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.
3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004.

3.1.4 SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI

I vincoli paesaggistici che interessano le aree di studio e l'immediato intorno, sono indicati di seguito.

- Sistema delle aree forestali (artt.2.7 e 2.17 PSC - art.3.10 PTCP)
- Aree soggette a vincoli paesaggistici (art.2.17 PSC)
- Canali storici (art.2.12 PSC - art.3.24 PTCP)

L'ambito è inoltre in parte interessato dalla presenza di "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" (art.2.4 PSC - art.3.19 PTCP; art. 19 PTPR).

3.1.5 SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

Le aree di studio, ovvero le zone boscate riconvertite a seminativo nonché i residui di bosco rimanenti, non si inseriscono in ambiti di pertinenza di aree protette.




Figura 36: Aree Protette e siti oggetto di intervento.

3.1.6 LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2012, N. 9 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'Art. 24 della LR 26/07/2012 n° 9 "Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011" (commi 1 bis, 1 ter), i territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo n. 227 del 2001.

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è rilasciata quindi dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 40 undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" (GU n.137 del 15.6.2001 - Suppl. Ordinario n. 149) così come modificato dall'art. 26 del D.L., testo coordinato 09.02.2012 n° 5 (G.U. del 10.04.2012):

- nelle more dell'emanazione delle norme regionali [...] e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, **ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 "ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi".**

Premesso quanto sopra il vincolo di aree forestali ed il relativo vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 apposto alle aree oggetto di studio non troverebbero oggi più applicazione.

4 EFFETTI DETERMINATE DALLE OPERAZIONI SUL PAESAGGIO LOCALE

4.1 Descrizione di sintesi delle operazioni effettuate (opere di progetto)

Le operazioni di taglio delle aree boscate nelle aree di interesse (Ex copra, Preta e Vitellone) sono state effettuate nei seguenti periodi:

- Ex Copra: Febbraio 2012
- Preta: Ottobre 2012
- Vitellone: Settembre 2012

e per la durata di circa 1 mese per ogni area soggetta ad interventi.

La società cooperativa CAB Bagnacavallo e Faenza ha operato le operazioni in economia, utilizzando i mezzi propri, e nello specifico, escavatori e cippatore.

I lavori non hanno previsto la realizzazione di alcuna pista di cantiere in quanto sono state utilizzate per l'accesso ai boschetti, le strade bianche e le carraie esistenti a servizio dell'agricoltura.

Il materiale, cippato sul posto, è stato inviato in parte alla centrale a biomasse di Bando di Argenta e in parte a Distar Energia.

4.1.1 EFFETTI DELL'INTERVENTO ED ASPETTI PERCETTIVI

Dal punto di vista della percezione visiva e della intervisibilità, l'impatto sul paesaggio derivante dalle operazioni oggetto di valutazione, è da considerarsi circoscritto e limitato all'immediato intorno delle tre aree di intervento. Tutte le aree sono percepibili dalla rete viaria provinciale e comunale immediatamente adiacente alle stesse, mentre non si rilevano modifiche di intervisibilità a scala intermedia in considerazione della presenza di dossi fluviali e di viali alberati (con alberature a un certo stadio di maturità; *Populus nigra*, *Populus nigra* var. *italica*) nonché di tessuto insediativo ai margini della rete viaria.

Va inoltre considerato che le aree si inseriscono all'interno di un contesto agricolo consolidato nel tempo che subisce continue variazioni (stagionali e periodiche) nelle coltivazioni e nella gestione agronomica.

Le stesse sponde dei canali di drenaggio e di irrigazione sono gestite con sfalci gestionali periodici che portano in certi periodi dell'anno alla completa eradicazione delle fasce ripariali di sponda, arboreo-arbustive ed elofitiche.

4.1.2 COMPARAZIONE DELL'INTERVISIBILITÀ POST OPERAZIONI DI TAGLIO

Il paesaggio risultante dopo l'esecuzione degli interventi di ripristino agricolo effettuati sulle aree Ex Copra, Preta e Vitellone è stato ricostruito mediante sopralluogo e rilievo fotografico nelle aree interessate nel periodo di Agosto 2013.

I punti Foto sono stati localizzati nei medesimi punti già estrapolati da Street View relativi al periodo di Novembre 2008 e già descritte al precedente paragrafo 2.2.3 e riportati in Figura 25.

Come già evidenziato nel suddetto paragrafo, le fotografie ricavate da Street View si riferiscono a visuali a 4 m di altezza dal piano campagna, e restituiscono una percezione sovrastimata del paesaggio visibile ad altezza d'uomo. Le fotografie recenti, al contrario, restituiscono la visuale realmente percettibile e visibile ad altezza d'uomo, e, in alcuni casi, posto a diverse altezze (es. piano stradale o sommità arginale).

4.1.2.1 Area Ex Copra

Lo stato attuale (Agosto 2013) dell'area Ex Copra è indicato nella seguente figura. Il campo è stato riconvertito a campo a seminativo, e più specificatamente a seminativo a mais.



Figura 37: Area Ex Copra, Stato Attuale, Campo coltivato a Mais.

Ai fini della valutazione della percezione visiva dell'Area Ex Copra dopo la realizzazione degli interventi, sono stati considerati i seguenti Punti Foto (Figura 26):

- Punto Foto 1: a circa 80 m a Est dell'area, lungo la strada Rossetta (SP 8).
- Punto Foto 1a: a circa 80 m a Est dell'area, sull'argine del Canale Naviglio, lungo il Fosso Munio.
- Punto Foto 2a: a circa 400 m a sud-est dell'area, lungo la strada Rossetta, dal piano stradale.
- Punto Foto 2b: in corrispondenza del Punto 2a, dalla sommità arginale del Canale naviglio.
- Punto Foto 3: a circa 250 a nord/Nord ovest dell'area, lungo la SS16.



Punto Foto 1, da piano stradale



Punto Foto 1a, da sommità argine Canale Munio



Punto Foto 2a, da piano stradale.



Punto Foto 2b, da sommità argine Canale Naviglio



Punto Foto 3

Figura 38: Area Ex Copra, Paesaggio Post interventi.

L'area Ex Copra non risulta visibile dalle visuali dei Punti 1, 2a e 3.

Lungo la strada Provinciale Rossetta (n. 8) infatti, l'area (come tutto il territorio agricolo retrostante) risulta mascherato dall'argine del Canale Naviglio. Al contrario, salendo sulla sommità arginale del Canale, l'area risulta visibile, anche se si inserisce in un esteso contesto agricolo, e si disperde di conseguenza nel paesaggio locale.

Dalla Strada Statale 16 (punto Foto 3) l'area non appare visibile, in quanto parzialmente mascherata dalla presenza di siepi ed edifici, nonché dalla presenza di arginature presenti.

4.1.2.2 Area Preta

Lo stato attuale (Agosto 2013) dell'area Preta è indicato nella seguente figura. Il campo è stato riconvertito a campo a seminativo, e più specificatamente a seminativo a sorgo.



Figura 39: Area Preta, Stato Attuale, Campo coltivato a Sorgo.

Ai fini della valutazione della percezione visiva dell'Area Preta sono stati considerati i seguenti Punti Foto (Figura 27):

- Punto Foto 5: sull'angolo Nord-Est dell'area boscata, su Viazza Nuova.
- Punto Foto 5a: sull'angolo Nord-Est dell'area boscata, lungo il bordo Nord dell'area boscata, su Viazza Nuova.
- Punto Foto 6: sull'angolo Nord-Ovest dell'area, su Viazza Nuova.
- Punto Foto 11: a circa 300 m a Est dell'area, lungo la strada Rossetta (SP 8), da piano stradale.
- Punto Foto 11: a circa 300 m a Est dell'area, lungo la strada Rossetta (SP 8), da sommità argine Canale.

L'area boscata costeggia Viazza Nuova dalla quale risulta ben visibile il cambiamento di paesaggio determinato dall'intervento (punti Foto 5 e 6). Al contrario, per la copertura visiva determinata dall'argine del Canale Naviglio, che maschera completamente la visuale verso il paesaggio retrostante, l'area non risulta per nulla visibile dal piano stradale della strada Rossetta (SP 8). L'area non risulta oltremodo visibile anche alla sommità dell'argine, a causa della rigogliosa vegetazione presente sull'argine stesso.

4.1.2.3 Area Vitellone

Lo stato attuale (Agosto 2013) dell'area Vitellone è indicato nella seguente figura. Il campo è stato riconvertito a campo a seminativo, e più specificatamente a seminativo a sorgo.



Figura 40: Area Vitellone, Stato Attuale, Campo coltivato a Sorgo.

Ai fini della valutazione della percezione visiva dell'Area Vitellone sono stati considerati i seguenti Punti Foto (Figura 28):

Punto Foto 8: sul lato ovest/sud-ovest dell'area, lungo la via Aguta.

Punto Foto 9: a circa 50 m a sud/sud-est dell'area.

Il cambiamento di paesaggio determinato dall'intervento, risulta ben visibile dalle strade laterali, su cui l'area si affaccia.

La visuale su via Aguta mostra una più netta evidenza degli abitati che prima erano mascherati dall'area boscata.

In merito alla visuale dal punto 9, va evidenziato che mentre prima degli interventi, l'area prospiciente la strada era incolta, al momento risulta coltivata in egual modo come l'area precedentemente occupata dall'area boscata. La visuale considerata al Punto 9 evidenzia il bosco visibile in presenza di un campo incolto, che presumibilmente, in fase di coltivazione, potrebbe fungere da azione mascherante.



Punto Foto 5



Punto Foto 5bis



Punto Foto 6



Punto Foto 11



Punto Foto 11, da sommità argine Canale Naviglio

Figura 41: Area Preta, Paesaggio Post interventi.



Punto Foto 8



Punto Foto 9

Figura 42: Area Vitellone, Paesaggio Post interventi.

4.2 Note sulla percezione in fase di cantiere (durante le operazioni)

Come si può desumere da quanto sopra esposto le operazioni di taglio e al reinterro dei laghetti hanno previsto limitati interventi realizzati con mezzi meccanici, del tutto assimilabili ad attività agricole.

I lavori non hanno previsto la realizzazione di alcuna pista di cantiere in quanto sono state utilizzate per l'accesso ai boschetti, le strade bianche e le carraie esistenti a servizio dell'agricoltura.

Complessivamente le operazioni sono state realizzate in circa 3 mesi così come di seguito articolato.

Tabella 5: Durata fase di cantiere.

Zona	Sottrazione in ha	Tempi	Periodo di abbattimento
Azienda agricola EX COPRA	11,06	1 mese circa	Feb-12
Azienda agricola PRETA	8,05	1 mese circa	Ott-12
Azienda agricola VITELLONE	4,11	1 mese circa	Set-12

Il materiale di risulta (ramaglie) dalle attività di taglio è stato cippato sul posto ed è stato inviato, previo accordi preliminari con i riceventi finali, in parte alla centrale a biomasse di Bando di Argenta e in parte a Distar Energia. Data l'ubicazione delle aree, al di fuori della zona residenziale del comune, in terreno totalmente agricolo, non sono stati provocati disagi alle zone abitate.

Gli impatti più diretti sul paesaggio in fase di cantiere consistono quindi nella temporanea occupazione di suolo (consistente in una modifica temporanea dell'uso del suolo in funzione), da parte dei mezzi al lavoro che comunque è totalmente assimilabile alla costante presenza di macchinari agricoli nel corso del normale svolgimento delle attività agronomiche.

Interferenze visive sono comunque evidenziabili anche in relazione alla panoramicità che naturalmente è stata progressivamente compromessa nel corso dell'evoluzione delle operazioni e della riconversione dei terreni.

In fase di taglio sono state prese tutte le opportune precauzioni al fine di contenere impatti negativi sull'ambiente e il paesaggio circostante.

L'impatto paesaggistico della fase di cantiere, premesso quanto sopra, è quindi da considerarsi fittizio, e circoscritto.

4.3 Valutazione degli impatti sulla percezione visiva determinati dagli interventi

La sostituzione delle aree boscate con aree a seminativo ha comportato un decremento della qualità paesaggistica a livello locale.

Va però evidenziato che i boschetti in questione, per l'artificialità degli interventi (geometria degli impianti su sesti regolari e rettilinei), il tipo di consociazioni prescelte ed il relativo basso grado di maturità, non possono considerarsi possedere il valore naturalistico e paesaggistico che possiedono i boschi naturali, caratterizzati questi ultimi da fitocenosi in libera e spontanea evoluzione secondo tipiche successioni ecologiche in relazione al clima ed alle condizioni edafiche.

Medesime considerazioni possono essere avanzate per quanto riguarda la fruizione. I boschetti in questione non sono stati impiantati per finalità ricreative, fruibili e/o turistico-naturalistico.



Figura 43: Geometria di boschetti artificiali (ex Copra 2003) e naturali a confronto .

Va altresì evidenziato che le misure agroambientali prevedono il ripristino dell'area all'utilizzo agricolo e che diversi appezzamenti nel territorio sono già stati ripristinati a seminativi intensivi.

5 VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

5.1 Valutazione degli impatti sul paesaggio: considerazioni conclusive

Premesso quanto espresso nei paragrafi precedenti, in considerazione del contesto agricolo ed antropico in cui sono inserite le aree boscate, del modesto valore paesaggistico che possedevano (prevalentemente in termini di diversificazione del paesaggio) non assimilabile al valore paesaggistico e naturalistico di un bosco naturale e dell'assenza di valore fruitivo, l'impatto paesaggistico complessivo determinato dalla conversione dei boschetti a seminativo, può considerarsi non significativo e controbilanciabile da misure di compensazione.

Si precisa inoltre che allo stato degli atti il Vincolo di aree forestali ed il relativo Vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 apposto alle aree oggetto di studio non troverebbero oggi più applicazione ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" (GU n.137 del 15.6.2001 - Suppl. Ordinario n. 149) così come modificato dall'art. 26 del D.L., testo coordinato 09.02.2012 n° 5 (G.U. del 10.04.2012).

5.2 Misure compensative previste

La C.A.B. Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agr. si rende disponibile alla messa in opera di azioni e misure gestionali compensative della sottrazione di valore paesaggistico derivante dalle operazioni oggetto della presente relazione, da realizzarsi nel contesto territoriale locale e nei terreni di proprietà.

Tali azioni saranno da concertarsi con gli enti locali.

In relazione alle misure di compensazione sarà redatto un programma di riqualificazione e valorizzazione ambientale di parte del contesto aziendale, al fine di garantire la più corretta compensazione delle operazioni di taglio effettuate.

